

Prot. n.11662/p/ep

Roma, 18 febbraio 2026

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera Circolare n.7/2026

Oggetto: Congruità e Responsabilità in solido ex art 29 Dlgs 276/2003 – sentenza Tribunale di Savona n. 436/2025.

Facendo seguito alle precedenti pronunce in materia di responsabilità in solido (cfr nell'Area Riservata del sito CNCE nella sezione "Regolarità"), si segnala l'allegata sentenza n. 436/2025 emessa dal Tribunale di Savona -Sezione Lavoro - che si è pronunciata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall'impresa appaltatrice nei confronti della Cassa Edile di Savona e di altri soggetti coinvolti nel rapporto di appalto e subappalto.

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con il quale la Cassa richiedeva il pagamento di somme dovute a titolo contributivo e retributivo, in relazione all'attività svolta nei cantieri, da lavoratori impiegati da imprese subappaltatrici. L'impresa affidataria apponente, in particolare, contestava la propria responsabilità solidale, sostenendo l'assenza di rapporti diretti con le imprese esecutrici e la mancata prova dell'effettivo impiego dei lavoratori nei cantieri di riferimento.

L'aspetto particolarmente interessante della sentenza in commento e per la prima volta valorizzato in sede di giudizio, riguarda il fatto che il Giudice ha ritenuto, invece, fondato il credito azionato dalla Cassa Edile, considerandolo adeguatamente dimostrato sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria e, nello specifico, attraverso la *"presentazione delle schede di cantiere CNCE(Edilconnect) compilate dalla stessa impresa affidataria principale dalle quali risulta espressamente l'operatività delle subappaltatrici....presso i cantieri di"*, non specificatamente contestata dall'opponente.

La motivazione valorizza un *percorso documentale* incentrato sulla verifica di congruità, da cui il giudice trae una duplice conseguenza: da una parte la presenza operativa del subappalto nei cantieri risulta conoscibile e tracciata; dall'altra il fatto che l'impresa affidataria/appaltatrice principale dispone di strumenti per verificare, e se del caso contestare, le lavorazioni e le ore imputate ai subappalti.

Alla luce, quindi, delle suddette risultanze documentali e della natura riconosciuta ai crediti vantati dalla Cassa, l'opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo regolarmente confermato, in virtù della responsabilità in solido sussistente in capo all'impresa affidataria secondo la normativa attuale.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della sentenza, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

N. R.G. 167/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura Serra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa R.G.L. 167/2025 promossa da:

(A) [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv.to [REDACTED], come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente

PARTE RICORRENTE

contro

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (C.F./P.IVA 80005350097), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente

(B) [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]) rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] come da procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente

(C) [REDACTED] contumace

PARTE RESISTENTE



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17.2.2025, ^(A) s.p.a. ha adito il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 203/2024, con cui era stata condannata ^(C) unitamente a ^(C), a pagare in favore di Cassa Edile della Provincia di Savona la somma di euro 26.028,95 oltre accessori di legge e spese.

L'opponente ha in particolare lamentato che:

- Cassa Edile aveva agito in via monitoria nei confronti di ^(A) in qualità di committente/appaltatrice principale e come tale responsabile in via solidale delle somme non versate all'ente da parte dell'impresa subappaltatrice ^(C) ^(C), ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003;
- Tuttavia, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina richiamata in quanto: i) ^(A) s.p.a. non aveva intrapreso alcun rapporto contrattuale diretto con ^(C), che invece era stata incaricata dalla subappaltatrice ^(B) s.r.l.; ii) l'ente non aveva dimostrato che tali imprese avessero mai operato in cantieri riconducibili a ^(A) ^(A); iii) ^(A) si era limitata a sottoscrivere, per due cantieri di ^(A), in via ^(A) e in via ^(A), due contratti di subappalto esclusivamente con la ^(B) s.r.l. con affidamento esclusivo a quest'ultima delle lavorazioni; iv) sulla base delle pattuizioni contrattuali, l'appaltatrice avrebbe potuto rivolgersi a imprese subappaltatrici solo con il consenso di ^(A) che invece non era stato manifestato; v) Cassa Edile non aveva in alcun modo provato che ^(C) ^(C) avesse effettivamente lavorato per i cantieri gestiti da ^(A) per quali periodi e con quali lavoratori; vi) gli importi richiesti non potevano essere addebitati al committente/appaltatore principale, in quanto non avevano natura né retributiva né contributiva.

In ogni caso, qualora il Tribunale avesse ritenuto la sussistenza della responsabilità solidale di ^(A) s.p.a., era interesse di quest'ultima agire in garanzia

^(A)



nei confronti di (B) s.r.l., appaltatrice diretta, che si era obbligata nei confronti dell'opponente a tenerla indenne da qualsiasi contestazione e rivendicazione, nessuna esclusa, derivante dall'esecuzione dell'incarico da parte della medesima o delle sue subappaltatrici.

Conclusivamente, (A) s.p.a. ha chiesto: - revocare il decreto ingiuntivo ed accertare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti della Cassa; - in subordine, condannare (B) s.r.l. a tenere indenne (A) e a rimborsare alla stessa le somme che sarà tenuta a corrispondere all'ente in forza della sentenza; - in via di ulteriore subordine, condannare (B) s.r.l. al risarcimento del danno subito da (B) e commisurato alla somma da versare all'ente.

(A) Si è costituita in giudizio ritualmente Cassa Edile della Provincia di Savona, che ha contestato sotto ogni profilo le difese avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Anche (B) s.r.l. si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti, considerato che parte ricorrente opponente non aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la società, pur essendo la stessa terza rispetto all'ingiunzione di pagamento.

Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa di garanzia avversaria, in quanto nel periodo 1° giugno 2023/31 marzo 2024 (A) aveva già cessato qualsiasi attività nei cantieri riconducibili ad (A). Inoltre, dalle denunce annesse al ricorso monitorio risultava che la ditta nel periodo in questione aveva lavorato per 14 cantieri, sicché non comprendeva la scelta della Cassa di imputare esclusivamente la manodopera ai cantieri appaltati a (B).

Conclusivamente, la convenuta ha chiesto dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti e, in subordine, di respingerla nel merito.

Nonostante la ritualità della notifica, di cui è stata disposta la rinnovazione, nessuno si è costituito per (C), che deve essere pertanto dichiarato contumace.

A seguito della prima udienza, la causa è stata rinviata per la discussione alla odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.



L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.

In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta da Cassa Edile nei confronti di ^(B) s.r.l., in quanto l'opponente ha omissso di chiedere, anche in via subordinata, di essere autorizzata a chiamare in causa la società terza.

Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. "Tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-oppoisto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti" (Cass. 2124/1994).

"Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 cod. proc. civ., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concili con l'opposizione al provvedimento monitorio, l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. 21706/2019; Cass. 22113/2015; Cass. 8718/2000). Si è infatti ulteriormente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono parti soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta (Cass. 15567/2018) e il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, sicché l'opponente, qualora voglia chiamare in causa un terzo, non può provvedervi direttamente, ma, essendogli preclusa la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza (in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare nella citazione l'udienza di prima comparizione e trattazione), deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto



di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo (cfr. pronunce sopra citate)" (Cass. 23965/2023).

La Corte di Cassazione, nella pronuncia da ultimo citata, ha altresì chiarito che "quanto alla possibilità di sanatoria del suddetto vizio, l'orientamento di questa Corte che si è consolidato si basa sul principio, affermato sin dal 1997 (Cass. 4894/1997), secondo cui, la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme; pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni".

Pertanto, nel caso di specie, avendo provveduto direttamente a citare in causa   s.r.l., senza prima chiedere di essere autorizzata alla chiamata nel ricorso in opposizione, l'opponente è decaduta, con la conseguenza che la sua domanda proposta nei confronti della società terza non può essere esaminata e deve essere pertanto dichiarata inammissibile.

Nel merito, deve premettersi che la Cassa Edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi.

In ragione di tali funzioni, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ripetutamente che l'attestazione del credito effettuata dall'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 25888/2008; Cass. 23616/2020).

(C) Nel caso di specie, il credito di Cassa Edile nei confronti della debitrice principale  risulta dall'attestazione di credito prodotta dalla Cassa in sede monitoria e non è stato specificamente contestato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, deve ritenersi esistente e congruamente dimostrato.

(A) È invece controversa tra le parti la sussistenza della responsabilità solidale di  s.p.a., ingiunta a pagare quanto dovuto dalla impresa edile debitrice, in qualità



di appaltatrice principale del cantiere presso il quale risultavano operare i lavoratori dipendenti di ^(C) nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003.

In particolare, l'opponente ha sostenuto l'insussistenza della propria responsabilità, sia sotto il profilo soggettivo (per inesistenza di rapporti diretti con le subappaltatrici e difetto di prova del periodo e dei lavoratori impiegati dalle subappaltatrici in cantiere), sia oggettivo (in relazione alla natura non retributiva e contributiva del credito azionato dalla Cassa).

Tuttavia, le difese dell'opponente non possono trovare accoglimento.

È pacifico e documentato dai contratti depositati sub 5 e 6 da parte opponente che ^(A) s.p.a. abbia ricevuto in appalto dai condomini di ^(B) via ^(B) e via ^(B) tutti i lavori necessari e connessi alla ristrutturazione. In qualità di "Affidataria" principale dei lavori, la società ha subappaltato l'esecuzione materiale dei lavori alla ditta ^(B) s.r.l.

Nell'accordo sottoscritto era previsto espressamente che la ^(B) s.r.l. potesse avvalersi per l'esecuzione di specifiche opere di subappaltatori di sua fiducia, previa comunicazione scritta nei confronti dell'appaltatrice principale e dopo aver ottenuto il suo consenso.

Sotto il profilo soggettivo in contestazione, va considerato allora che, ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che ^(A) s.p.a., in qualità di appaltatrice principale dei lavori affidati dai condomini, sia tenuta a rispondere solidalmente delle somme dovute dai subappaltatori nei confronti dei lavoratori, a titolo di spettanze retributive e contributive.



La società opponente ha però lamentato di non aver intrapreso alcun rapporto diretto con le subappaltatrici di (B), che non avrebbe mai autorizzato ad operare, nonostante la sopra richiamata previsione contrattuale.

L'argomentazione difensiva è confutata dalla documentazione in atti. Infatti, per un verso, Cassa Edile ha fornito adeguata prova dell'esistenza del rapporto di subappalto. In particolare, ha prodotto le schede di cantiere CNCE compilate dalla stessa impresa affidataria principale, dalle quali risulta espressamente l'operatività delle subappaltatrici (tra le quali sia (B) s.r.l. sia (C)) presso i cantieri di e di via, per il periodo compreso tra il 23.12.2021 al 30.4.2024 per il primo e tra il 9.11.2022 e il 30.4.2024 per il secondo.

Va dunque considerato che la CNCE viene utilizzata per il rilascio del DURC ed ha rilevanza pubblica. È inserita in un sistema informatico, per cui può essere sempre controllata dall'impresa affidataria, che ha l'onere di verificare se le ore di lavoro inserite dalle subappaltatrici siano effettive e rispondenti al vero, tenuto conto che le relative attestazioni di congruità avvengono sotto la sua responsabilità.

È, pertanto, del tutto chiaro e dimostrato per via documentale che (A) s.p.a. fosse a conoscenza che (C) operava all'interno del cantiere come subappaltatrice e ne avesse autorizzato la presenza, procedendo ad usufruire delle ore di lavorazione svolte da quest'ultima ai fini dell'attestazione di congruità.

E dunque, la circostanza che l'opponente non avesse formalmente concluso un rapporto contrattuale diretto con la debitrice principale è del tutto irrilevante ai fini che interessano in questa sede, poiché non esime in ogni caso l'appaltatrice a rispondere solidalmente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 dei debiti contratti dalla subappaltatrice a catena.

L'opponente (C) contesta ancora che Cassa Edile non avrebbe dato prova che i dipendenti di (B), indicati nelle denunce operate da tale società, fossero in effetti stati impiegati nel cantiere di via e di via gestito da per il relativo periodo.

Anche tale argomentazione è priva di fondamento.

Va, infatti, considerato che, sempre dalle schede di cantiere compilate e trasmesse dalla stessa opponente, risulta che – proprio nel periodo coincidente alle denunce (C)



[redacted] era impiegata nelle opere di riqualificazione energetica degli edifici condominiali.

Lette congiuntamente alla CNCE, pertanto, le denunce elaborate dalla subappaltatrice in relazione al numero di lavoratori impiegati e alle ore di presenza in cantiere assumono valore probatorio pregnante in quanto sarebbe stato onere della appaltatrice principale (che aveva a disposizione tutti i dati di riferimento e ne fruiva per l'attestazione di congruità) segnalare eventuali discordanze ed anomalie relative al rapporto di subappalto.

Rispetto a tali dati, di natura documentale, si ritiene che Cassa Edile abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante in relazione alla presenza dei lavoratori di (C) [redacted] presso i cantieri di [redacted] affidati ad [redacted]. Al contrario, sarebbe stato al più onere di quest'ultima, dimostrare la non rispondenza al vero degli elementi documentali comprovanti il credito azionato in via monitoria.

Ed invece, quest'ultima si è limitata genericamente ad affermare che la controparte non aveva fornito idonea prova in relazione al credito fatto valere.

Tuttavia, tale contestazione perde rilievo alla luce dei documenti prodotti dalla parte opposta, per contrapporre la valenza dei quali (A) [redacted] avrebbe ben potuto fornire prova contraria (avendo certamente a disposizione i giornali di cantiere dei quali essa stessa era appaltatrice principale).

In mancanza, si deve necessariamente dedurre che, in concreto, i lavoratori indicati da (C) [redacted] nelle denunce mensili trasmesse all'ente previdenziale fossero effettivamente impiegati presso i cantieri di [redacted], per le ore ivi indicate.

Neppure può essere accolta l'ulteriore doglianza sollevata dall'opponente secondo cui non era in ogni caso dimostrata l'effettiva presenza in cantiere dei dipendenti della debitrice principale, poiché dalle denunce mensili gli stessi risultavano impegnati anche in altri cantieri, ben 14. Invero, dalla lettura dei documenti, emerge con chiarezza che, sebbene (C) [redacted] abbia attestato la presenza su diversi cantieri nei mesi di riferimento, tuttavia è espressamente indicato con riferimento a tutti i lavoratori per i quali viene rivendicata la contribuzione che essi erano impiegati solo ed esclusivamente per i cantieri numerati 015 e 016 corrispondenti cioè a Via [redacted] e a via [redacted]



(A)
Sotto il profilo oggettivo, poi, [redacted] s.p.a. nega che i crediti richiesti siano qualificabili come spettanze retributive e contributive ai fini dell'operatività della responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003.

Come enunciato dalla Suprema Corte, con orientamento che si condivide (espresso in materia fallimentare ma applicabile al caso che ci occupa), nel settore edilizio, gli accantonamenti costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei ferie, gratifica natalizia e festività, acquisto indumenti da lavoro, anzianità professionale edile) sono erogati dalla Cassa Edile ai lavoratori a scadenze prestabilite dalla contrattazione collettiva e "nell'erogare dette somme la Cassa assume il ruolo di soggetto intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa". "Gli accantonamenti, quindi, hanno natura prettamente retributiva" (Cass. 26324/2006, Cass. 20390/2017).

Le ulteriori somme richieste a titolo di APE, contributi netti, Prevedil, e "altri importi" hanno poi carattere precipuamente contributivo. Anche a tale riguardo la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che la Cassa edile svolge sia funzioni di mutualità ed assistenza che previdenziali (Cass. 23616/2020), ed i versamenti contributivi a tali titoli dovuti in parte dai lavoratori e in parte dai datori di lavoro sono evidentemente diretti a dotare la stessa delle disponibilità economiche per il conseguimento del suo indicato fine istituzionale.

Ne discende che, per loro natura, tali crediti rientrano tra quelli indicati dall'art. 29 d.lgs. 276/2003, per i quali opera la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore principale, con ciascuna delle imprese subappaltatrici.

Alla luce delle ragioni esposte, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va conseguentemente confermato integralmente.

(A) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di [redacted] s.p.a., sia nei confronti di Cassa Edile, sia nei confronti di [redacted] (B)
s.r.l.

Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli



importi medi previsti dallo scaglione di riferimento, ridotti del 50%, per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiarare la contumacia di [REDACTED] (C) (A)
- 2) Dichiarare inammissibile la domanda svolta da [REDACTED] s.p.a. nei confronti di [REDACTED] (B) [REDACTED] s.r.l.;
- 3) Rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] (A) s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 203/2024, emesso dal Tribunale di Savona in data 23 dicembre 2024 e per l'effetto;
- 4) Conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- 5) Condanna [REDACTED] (A) s.p.a. a rimborsare alla Cassa Edile della Provincia di Savona le spese processuali, liquidate in € 3.290,00 per compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
- 6) Condanna [REDACTED] (A) s.p.a. a rimborsare alla Cassa Edile della Provincia di Savona le spese processuali, liquidate in € 3.290,00 per compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.

Savona, 9.12.2025

IL GIUDICE DEL LAVORO

Laura Serra

